



COMUNE DI MONTEPULCIANO

ECONOMIA ATT.PROD. AGRICOLTURA

Ordinanza n° NUORD / 116 / 2010

Oggetto: ORARI DI APERTURA E CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA.

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del commercio – Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI in particolare gli art. 80 e 86 della richiamata Legge Regionale n.28/2005, concernenti rispettivamente gli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e le disposizioni speciali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 aprile 2009, n. 15/R di approvazione del Regolamento di attuazione della suddetta normativa la cui entrata in vigore rende applicabile le norme previste dalla L.R. 28/2005 anche in materia di commercio in sede fissa;

VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l’art. 50 relativo alla competenza generale in materia di orari, attribuita al Sindaco al fine di contemperare ed equilibrare le esigenze di tutti i soggetti interessati, residenti, turisti ed imprese e lavoratori del settore;

RITENUTO, di conseguenza, di dover ridefinire la disciplina degli orari relativi agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, presenti nel territorio comunale;

PRESO ATTO che questa Amministrazione intende avvalersi della possibilità di derogare a quanto previsto dalla legge regionale in materia di orari e di chiusura domenicale e festiva in caso di comprovate necessità tecniche e per rilevanti esigenze di servizio alla collettività e per ragioni di pubblica utilità;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti previsti dall’art. 60, comma 6, della legge regionale 28/2005, per l’apertura nei giorni domenicali e festivi in deroga a quanto indicato al comma 4 del medesimo articolo, ed in particolare l’esistenza di rilevanti esigenze di servizio alla collettività, più volte evidenziate dall’Amministrazione Comunale in sede di concertazione e riguardanti in particolare:

- l’esigenza di dare risposta alle necessità connesse al mutato tessuto sociale, alla diversa composizione familiare rispetto al passato, ad una minore presenza di reti di relazioni familiari;
- alla vocazione turistica del territorio;
- alla necessità di valorizzare il tessuto commerciale del territorio;

e conseguentemente la necessità e l’importanza di garantire un servizio più efficiente alla collettività mediante una maggiore flessibilità negli orari e nelle aperture domenicali e festive;

CONSIDERATO inoltre che a Montepulciano Città è stato costituito il Centro commerciale naturale, la cui valorizzazione ed attrattività riteniamo che siano fortemente legate anche alla attuazione di una politica degli orari che consenta agli operatori del settore la più ampia possibilità di apertura.

RITENUTO anche opportuno tenere conto della peculiarità del Comune di Montepulciano rispetto al panorama provinciale per la presenza di consistenti insediamenti commerciali nei territori di Comuni vicini che rappresentano una forte attrazione anche in virtù delle disposizioni che consentono loro l’apertura domenicale e festiva;

CONSIDERATO che nei giorni 09.12.2009, 11.01.2010, 01.02.2010 e 15.07.2010 si è tenuta la concertazione ai fini dell'adozione dell'ordinanza che disciplina gli orari del commercio in sede fissa e dei medesimi incontri sono stati redatti relativi verbali, agli atti;
RITENUTO inoltre opportuno stabilire che, trascorso un anno dall'adozione della presente ordinanza, l'Amministrazione Comunale e le parti sociali si riuniscano per la valutazione degli effetti dalla stessa prodotti;
EFFETTUATA la concertazione di cui all'art. 80 della L.R. 28/2005 con le modalità di cui all'art. 7 del D.P.G.R. N. 15/R;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000

ORDINA

TITOLO I – DISPOSIZIONE GENERALI

Art.1 - Oggetto dell'ordinanza e sua validità

1. La presente ordinanza disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, così come definiti al Capo III della Legge Regionale 28/2005, presenti nel territorio di Montepulciano.
2. L'ordinanza è valida a tempo indeterminato fino a nuova ordinanza e/o regolamentazione.
3. Nell'ipotesi di abrogazione o modifica delle disposizioni di legge alla base della presente ordinanza, questa trova piena applicazione per tutto quanto non espressamente incompatibile con la nuova disciplina.
4. In occasione di feste e manifestazioni locali il Sindaco può emanare ordinanze transitorie in deroga alla presente ordinanza generale.

Art. 2 – Pubblicizzazione degli orari

1. Gli orari di apertura devono essere resi noti al pubblico mediante l'apposizione di un cartello contenente l'indicazione degli orari e posizionato in modo ben visibile nell'esercizio stesso e/o con altri mezzi idonei all'informazione con le modalità previste dall'art. 85 della L.R. 28/2005.

TITOLO II – ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 3 - Sfera di applicazione delle disposizioni

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano a tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa;
2. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle attività di vendita di cui all'art.11 comma 2 della L.R. 28/2005;
3. Ai sensi dell'art. 86 comma 1 della L.R. 28/2005, le disposizioni della presente ordinanza non si applicano inoltre negli esercizi specializzati nella vendita esclusiva o prevalente (la prevalenza è determinata in base al volume d'affari) di:
 - generi di monopolio
 - prodotti di gelateria e gastronomia
 - prodotti di rosticceria e pasticceria
 - bevande, caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili;
 - fiori, piante e articoli da giardinaggio;
 - mobili (Rientrano in questa categoria tutti i mobili a prescindere dal materiale utilizzato per la costruzione, destinati all'arredo di qualsiasi ambiente della casa, nonché i mobili da giardino. Vi rientrano inoltre tutti i prodotti comunemente denominati "componenti di arredo" quali, oltre ai mobili in senso stretto, salotti, materassi arredo e accessori bagno, lampade, tappeti, cuscini e oggettistica per arredo);

- libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette;
 - opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe;
 - cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;
4. Ai sensi dell'art. 86 comma 3 della L.R. 28/2005 le disposizioni della presente ordinanza non si applicano altresì agli esercizi di vendita:
- interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
 - agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali;
 - agli esercizi di vendita posti all'interno delle stazioni di servizio autostradali o delle sale cinematografiche.

Art. 4 – Orario degli esercizi

1. Gli operatori commerciali possono scegliere liberamente gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio fino ad un massimo di 13 ore giornaliere nell'ambito della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 22.00;
2. La scelta dell'orario può essere differente nei vari giorni della settimana, secondo le esigenze dell'operatore, purché chiaramente indicata nel cartello di cui al precedente art. 2;
3. Il rispetto dell'orario di vendita, liberamente scelto, deve in ogni caso essere inteso come divieto di apertura prima dell'ora scelta ed indicata nel cartello ovvero di chiusura dopo l'ora scelta ed indicata nel cartello;
4. L'obbligo di chiusura all'orario previsto si assolve con la chiusura della porta di ingresso ferma la facoltà di servire, fino ad esaurimento, la clientela già entrata nell'esercizio.
5. In caso di più di due festività consecutive, gli esercizi al dettaglio del settore alimentare devono garantire almeno una giornata di apertura al pubblico.
6. Qualora, a causa delle scelte di orario da parte dei titolari, si determini uno stato di grave carenza di servizio ai cittadini, il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può stabilire fasce obbligatorie di apertura sia per singole zone del territorio comunale sia in relazione a specifiche tipologie di esercizio.

Art. 5 – Scelta dell'orario e pubblicità di orario

1. Il titolare può diversificare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio tra periodo estivo (in cui è in vigore l'ora legale) e periodo invernale (in cui è in vigore l'ora solare).
2. Per esigenze di carattere statistico amministrativo i titolare degli esercizi sono tenuti a comunicare ogni variazione agli orari adottati agli Uffici Comunali competenti.

Art. 6– Dergoghe

1. L'attività di vendita può essere protratta fino alle ore ventiquattro, in occasione delle seguenti manifestazioni:
 - a) Montepulciano Città
 - Cantiere Internazionale d'arte
 - Bravio delle botti
 - Bruscello
 - b) Acquaviva
 - Festa della Birra di Acquaviva

Art. 7 - Turni di chiusura

1. Il titolare può effettuare, a sua scelta, una mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
2. Il titolare che ha optato per il turno di chiusura può comunque aprire l'esercizio ogni qualvolta lo ritenga necessario;
3. Le scelte di cui ai commi 1 e 2 debbono essere rese note nel cartello dell'orario o con altri mezzi di informazione idonei di cui al precedente art.2).

Art. 8 - Apertura domenicale e festiva.

1. Il titolare di esercizio al dettaglio in sede fissa può derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e della chiusura nelle festività del:
 - 1° Gennaio
 - Pasqua
 - Lunedì dell'Angelo
 - 25 Aprile
 - 1° Maggio
 - 25 Dicembre
 - 26 Dicembre
2. Il titolare che opta per la deroga deve dare preventiva comunicazione dell'apertura al pubblico con le modalità di cui al precedente art. 2).

Art. 9 - Esercizi misti

1. Gli esercizi con attività miste, parte delle quali soggette alla disciplina del commercio al minuto in sede fissa e parte soggette ad altre discipline (generi di monopolio, riviste e giornali, somministrazione ecc.), debbono sospendere l'attività commerciale di commercio al dettaglio nelle ore in cui è prevista la chiusura ai sensi della presente ordinanza.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10 - Abrogazione norme precedenti

1. La presente ordinanza abroga tutte le disposizioni comunali emanate in tema di orari di esercizi di commercio al minuto in sede fissa.

Articolo 11 - Sanzioni

1. Le violazioni in materia di orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa sono punite ai sensi dell'articolo 102 della L.R. 28/2005.

Articolo 12 - Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
2. Gli Agenti della Forza Pubblica e della Polizia Municipale sono incaricati di vigilare sulla sua osservanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Montepulciano, 21-07-2010

IL SINDACO
(Dott. Andrea ROSSI)